

Sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2021

Materia: Caccia.

Parametri invocati: Articoli 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), e sesto, Cost.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Articoli 2, comma 1, 6 e 9 della legge della Regione Liguria 19 maggio 2020, n. 9

Esito: Illegittimità costituzionale; non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli articoli 2, secondo comma, 6 e 9 della legge della Regione Liguria 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

L'articolo 2, comma 1, della l.r. Liguria 9/2020, modificando l'articolo 29, comma 13, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilisce la possibilità, per i cacciatori, di mantenere sul fondo altrui il materiale utilizzato per la costruzione dell'appostamento temporaneo, a patto che non venga meno il consenso del proprietario in via formale. Secondo la Corte, detta disciplina viola l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., ledendo la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto incide sulle facoltà dominicali garantite dall'articolo 832 del codice civile. Ne discende la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma. L'articolo 6, poi, della l.r. Liguria 9/2020, attraverso la modifica dell'articolo 35, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), amplia l'elenco degli interventi su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici "*non soggetti ad alcun titolo abitativo*". La Corte evidenzia, in linea generale, come spetti alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente, non potendo la legislazione regionale prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale. Con specifico riferimento alla disposizione regionale in commento, la Corte rileva, tuttavia, come la stessa, limitandosi ad ampliare l'elenco degli interventi esentati dai procedimenti di autorizzazione in materia idrogeologica, non violi il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che continua a trovare integrale applicazione anche in questi casi, pur in assenza di uno specifico richiamo da parte della normativa regionale. In particolare, trova applicazione, anche alla Regione Liguria, l'articolo 142, comma 1, lettera g), del suddetto d.lgs. 42/2004 che, tra le aree tutelate per il loro interesse paesaggistico, contempla anche "i territori coperti da foreste e da boschi" che la l.r. Liguria 4/1999 si limita a considerare sotto l'esclusivo profilo della tutela dell'assetto idrogeologico, senza quindi integrare, in alcun modo, le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, che sono individuate esclusivamente dalla disciplina statale e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.

31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Così interpretata la norma impugnata, la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alla ritenuta violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, commi secondo, lettera s), e sesto, Cost.), nonché degli articoli 9, Cost., per asserita diminuzione del livello di tutela del paesaggio, e 117, secondo comma, lettera m), Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, deve ritenersi non fondata.

Infine, l'articolo 9 della l.r. Liguria 9/2020 modifica l'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale), offrendo l'opportunità, durante il mese di gennaio, nelle zone di protezione speciale (ZPS), di esercitare l'attività venatoria in due giornate settimanali a scelta del cacciatore, anziché in due giornate settimanali stabilite dal calendario venatorio (come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della transizione ecologica del 17 ottobre 2007). Secondo la Corte, la richiamata disposizione contrasta con l'articolo 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che disciplina lo specifico procedimento con cui le Regioni possono modificare il calendario venatorio, violando, in tal modo, sia la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia il principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione. La costante giurisprudenza di questa Corte ricorda come la potestà legislativa residuale delle Regioni, in materia di caccia, non possa essere esercitata se si rischia l'abbassamento dei livelli di tutela dell'ambiente fissati dalla legislazione statale (cfr. sentenze 74/2017 e 278/2012). Ne deriva la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma.